



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI

Responsabile : GIUDICE UGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1083 del 01/09/2021

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA PUBBLICA AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI DA INCARICARE DELLE FUNZIONI DI GESTORE DELLA CRISI NELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA PROVINCIA DI PARMA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

IL DIRIGENTE

VISTI

l'art. 107, commi 2 e 3 D. Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1 bis D. Lgs. 165/2001;

RICHIAMATI

il decreto presidenziale n. 64 del 12/04/2018 con il quale si era stabilito di costituire l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Provincia di Parma e si era approvato il Regolamento per disciplinarne l'organizzazione interna;

il decreto presidenziale n. 26 del 11/02/2019 con il quale si prendeva atto della comunicazione da parte del Ministero della Giustizia in merito alla domanda di iscrizione nella sezione b) del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovra indebitato, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 e si provvedeva ad apportare al Regolamento le modifiche richieste;

RICHIAMATO ALTRESI'

il provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia d'iscrizione dell'Organismo

di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Provincia di Parma nella sez. b) del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento, di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014, al numero progressivo n. 215 pervenuto con PEC. n. 105753 del 23/05/2019 e assunto a protocollo in pari data al n. 14163;

CONSIDERATO

che per la prosecuzione della procedura *de qua*, appare necessario integrare l'elenco dei soggetti che dovranno svolgere le funzioni di Gestori della Crisi dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, al fine di poter attivare tutte le attività previste dal precitato Regolamento Provinciale;

DATO ATTO

che la procedura di individuazione di tali figure sottostà ai fondamentali principi di concorrenza, pubblicità, trasparenza e par condicio degli eventuali gestori e che, pertanto, si ritiene opportuno procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico che renda noto le modalità di partecipazione, i requisiti e gli impegni richiesti;

Ritenuto pertanto

di indire un avviso pubblico finalizzato all'integrazione dell'elenco dei soggetti che dovranno svolgere la funzione di Gestore della Crisi dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;

DETERMINA

di richiamare le motivazioni di cui alla parte narrativa che si intendono integralmente riportate;

di indire avviso pubblico finalizzato alla integrazione dell'elenco dei soggetti da incaricare della funzione di Gestore della Crisi dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento della Provincia di Parma;

di approvare l'allegato avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione dell'allegato avviso pubblico all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti";

di dare atto che per il sottoscritto non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIUDICE UGO)

con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

Codice fiscale 800152300347

Parma, V.le Martiri della Libertà, n. 15

PEC protocollo@postacert.provincia.parma.it

AVVISO PUBBLICO PER L'INTEGRAZIONE DELL' ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI NELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

IL DIRIGENTE

in riferimento all'attività dell' Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Provincia di Parma, iscritto nel Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento, di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014, e in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 10 del Regolamento approvato con Decreto Presidenziale n. 64/2018 e parzialmente modificato con Decreto Presidenziale n. 26/2019 (di seguito Regolamento), rende noto che con il presente

AVVISO

l'Amministrazione Provinciale di Parma intende integrare l'Elenco dei Gestori della Crisi per attribuire gli incarichi applicando criteri di turnazione e tenendo conto sia del numero e del valore degli incarichi già affidati, sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore, in modo da assicurare imparzialità e idoneità al corretto e sollecito espletamento del servizio.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso e del Regolamento citato in epigrafe, di seguito citato come "Regolamento".

Art. 1 – Requisiti richiesti

Possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco i professionisti in possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla legge che consistono:

a) nel possesso di laurea magistrale o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;

b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.

c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore.

Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'art. 4 comma 2 D.M. 24 settembre 2014, n. 202, la durata dei corsi di cui alla lettera b) del comma precedente, è di quaranta ore. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma precedente.

Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purché muniti dei requisiti di cui al presente articolo.

I gestori della crisi dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

I requisiti richiesti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della candidatura.

L'assenza di conflitto di interessi e/o di cause di incompatibilità con l'Ente dovranno essere dichiarate in sede di conferimento dell'eventuale incarico.

Art. 2 – Modalità e termine di presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato dal richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2008, nella domanda di iscrizione all'elenco, redatta secondo lo schema allegato.

Il professionista dovrà:

1. riportare la propria manifestazione d'interesse ad essere inserito nell'Elenco dei Gestori della Crisi dell'“Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Provincia di Parma”;
2. accettare e rispettare le disposizioni riportate nel Regolamento;
3. comunicare tempestivamente il sopravvenire di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'Elenco in parola.

Allegati alla domanda dovranno essere prodotti a pena di inammissibilità:

1. autocertificazione del possesso dei requisiti di qualificazione (secondo lo schema allegato) ;
2. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;

La Provincia di Parma si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande.

Le domande di iscrizione all'Elenco dovranno pervenire alla Provincia di Parma entro e non oltre il, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@postacert.provincia.parma.it

Art. 3 – Formazione dell'Elenco

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione, si procederà ad integrare l'Elenco dei professionisti, a cura dell' “Organismo di Composizione della crisi da Sovraindebitamento”.

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'Elenco stesso sul sito istituzionale della Provincia di Parma. Nel caso di non ammissione dell'iscrizione, verrà trasmessa comunicazione personale con l'indicazione della motivazione.

L'Amministrazione Provinciale procederà periodicamente alla pubblicazione di nuovi avvisi per l'aggiornamento dell'elenco.

L'inserimento nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Provincia di Parma né l'acquisizione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

Art. 4 – Affidamento degli incarichi

Il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Provincia di Parma attingerà all'Elenco ogni qualvolta dovrà designare il Gestore della Crisi, applicando criteri di rotazione nell'assegnazione dell'incarico.

Art. 5 – Cancellazione dall'Elenco

Conformemente a quanto previsto nel Regolamento e dalle norme di legge, l'Organismo di Composizione della Crisi della Provincia di Parma, procederà d'ufficio, con apposito provvedimento, alla cancellazione dall'Elenco dei gestori qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- richiesta di cancellazione;
- perdita dei requisiti per l'iscrizione;
- comportamenti negligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti.

Art. 6 – Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Regolamento Provinciale per la Protezione dei Dati approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 22/2018, il conferimento di dati alla Provincia di Parma è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'affidamento dell'incarico.

I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte dell'Amministrazione Provinciale, per le sole finalità inerenti alla creazione dell'Elenco dei gestori, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 7 – Disposizioni generali

L'Amministrazione Provinciale di Parma si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il dott. Ugo Giudice – tel. 0521/931704, mail u.giudice@provincia.parma.it

Art. 8 - Pubblicità

Ai fini dell'adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Parma www.provincia.parma.it – Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi”, nonché all'Albo Pretorio dell'Ente.

Parma,

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott. Ugo Giudice